



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SGOTTO	CATERINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	RIZZUTI	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CASCIARO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020120006004009000 I.C.I. 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020120006004009000 I.C.I. 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020120006004009000 I.C.I. 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020120006004009000 I.C.I. 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020150000142021000 I.C.I. 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020150000142021000 I.C.I. 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020160000779151001 REGISTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020160011635584000 IRPEF-ADD.REG. 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020160011635584000 IRPEF-ADD.COM 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020010027428576000 TRIB.ERARIALI 1993
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020060022113335000 I.C.I. 1999
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020080006276815000 I.C.I. 1993
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020080006276815000 I.C.I. 1994
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020080007281316000 I.C.I. 1995
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020080007281316000 I.C.I. 1998
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020080007281316000 I.C.I. 1997
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020080007281316000 I.C.I. 1998
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020100000065282000 I.C.I. 2001
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020110001944673000 I.C.I. 2002
- avverso ACCERT. ESEC. n° TDEMO1100/2008 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso ACCERT. ESEC. n° TDEMO1100/2008 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso ACCERT. ESEC. n° 250TDEM000723 IRPEF-ADD.REG. 2010
- avverso ACCERT. ESEC. n° 250TDEM000723 IRPEF-ADD.COM. 2010
- avverso ACCERT. ESEC. n° 250TDEM000805 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso ACCERT. ESEC. n° 250TDEM000805 IRPEF-ADD.COM. 2009

SEZIONE

N°

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

14/11/2018 ore 10:30

N°

PRONUNCIATA IL:

14.11.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21.02.2019

Il Segretario

~~IL SEGRETARIO~~
Maurizio Gaetano BEPE



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 428/2018

UDIENZA DEL

14/11/2018 ore 10:30

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - CATANZARO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020120006004009000 I.C.I. 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020120006004009000 I.C.I. 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020120006004009000 I.C.I. 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020120006004009000 I.C.I. 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020150000142021000 I.C.I. 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020150000142021000 I.C.I. 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020160000779151001 REGISTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020160011635584000 IRPEF-ADD.REG. 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020160011635584000 IRPEF-ADD.COM 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020010027428576000 TRIB.ERARIALI 1993
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020060022113335000 I.C.I. 1999
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020080006276815000 I.C.I. 1993
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020080006276815000 I.C.I. 1994
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020080007281316000 I.C.I. 1995
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020080007281316000 I.C.I. 1996
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020080007281316000 I.C.I. 1997
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020080007281316000 I.C.I. 1998
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0302010000065282000 I.C.I. 2001
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 03020110001944673000 I.C.I. 2002
- avverso ACCERT. ESEC. n° TDEMO1100/2008 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso ACCERT. ESEC. n° TDEMO1100/2008 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso ACCERT. ESEC. n° 250TDEM000723 IRPEF-ADD.REG. 2010
- avverso ACCERT. ESEC. n° 250TDEM000723 IRPEF-ADD.COM. 2010
- avverso ACCERT. ESEC. n° 250TDEM000805 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso ACCERT. ESEC. n° 250TDEM000805 IRPEF-ADD.COM. 2009

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
COSTA DANIELA
VIA T. CAMPANELLA 55 88100 CATANZARO CZ

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.) in data 7.11.2017 (9.11.2017 presso la sede di Roma),^a impugnava davanti a questa Commissione tributaria una serie di cartelle di pagamento, meglio indicate in epigrafe e elencate alle pagg. 2 e 3 del ricorso, per un importo complessivo di euro 19.403,15, assumendo di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di accesso agli atti in data 18.10.2017.

Affermava, quindi, la ricorrente che dette cartelle di pagamento dovevano ritenersi illegittime, perché: 1) mancava un titolo idoneo a fondamento delle cartelle; 2) non vi era indicazione delle modalità di esecutività del ruolo; 3) non era stata indicata la data di consegna del ruolo; 4) vi era il difetto di motivazione; 5) non era stata data comunicazione preventiva dell'iscrizione a ruolo; 6) non era stato applicato il cumulo giuridico delle sanzioni; 7) non era stata precisata la base di calcolo degli interessi; 8) gli interessi erano stati illegittimamente applicati; 9) non era indicato il responsabile del procedimento; 10) mancava la sottoscrizione; 11) era stato violato l'art. 10 dello Statuto del contribuente; 12) le pretese tributarie erano infondate e, in particolare, in relazione alle prime otto cartelle di pagamento, era intervenuta la decadenza; 13) era illegittima la richiesta di pagamento della somma di euro 1.1.95,74 a titolo di aggio; 14) i crediti previdenziali erano prescritti; 15) il calcolo degli interessi era errato.

Chiedeva, pertanto, previa sospensione della efficacia esecutiva degli atti impugnati, la declaratoria di nullità o di annullabilità degli stessi e, comunque, di accertare che i crediti non erano dovuti e che quelli di natura previdenziale erano prescritti; in subordine, chiedeva di accertare la minore somma dovuta; con condanna dell'agente della riscossione resistente al pagamento delle spese di lite (cfr. il ricorso).

Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. non si costituiva in giudizio.

Con ordinanza resa all'udienza dell'11.7.2018, la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

All'udienza del 14.11.2018, la causa, a seguito della discussione, veniva assegnata in decisione.

Motivi della decisione.

Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., non costituitasi in giudizio, sebbene risulti regolare la notificazione del ricorso nei suoi confronti.

Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto crediti di natura previdenziale, non meglio specificati e non desumibili dagli estratti di ruolo prodotti (d'altra parte, ove si trattasse di crediti di tale natura, difetterebbe la giurisdizione del giudice tributario).

Parimenti inammissibili sono i primi undici motivi di ricorso, il cui esame presuppone l'esame e, quindi, la produzione delle cartelle di pagamento impugnate, non avvenuta.

Ritiene la Commissione, invece, sotto altro profilo, che il ricorso debba considerarsi ammissibile, benché rivolto nei confronti di atti che la ricorrente assume non notificati. Infatti, sulla base dei principi affermati in giurisprudenza - e, segnatamente, nella sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 19704/2015 - deve riconoscersi l'interesse del contribuente ad impugnare la cartella, benché non regolarmente notificata e proprio al fine di far valere l'inesistenza della notificazione, senza dovere attendere, per l'impugnazione, l'emanazione dell'atto successivo (cfr. la sentenza delle sezioni unite, citata, secondo cui,

“il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione).

D'altra parte, dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio risulta che le cartelle di pagamento in questione sarebbero state notificate, cosicché è evidente l'interesse della ricorrente a fare valere tale omessa o inesistente notificazione, al fine di prevenire la illegittima prosecuzione del procedimento di riscossione.

Premesso questo, deve osservarsi che, mancando la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, non vi è prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento in questione (a tal fine, sarebbe stato necessario produrre i documenti comprovanti l'avvenuta notificazione), cosicché deve accogliersi il motivo di ricorso preliminare, concernente la inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento.

Le spese di lite, tenuto conto della inammissibilità di alcuni dei motivi di ricorso e dell'assenza di attività esecutiva dell'agente della riscossione, devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.


La Commissione provinciale tributaria, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:

- dichiara la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.;
- dichiara l'inammissibilità del ricorso con riferimento ai crediti di natura previdenziale;
- annulla, per quanto di ragione, le cartelle di pagamento impugate, indicate nell'elenco di cui alle pagine 2 e 3 del ricorso;
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Catanzaro, in data 14.11. 2018.

Il giudice relatore

Antonio Rizzuti



Il Presidente

Caterina Sgotto

